Dichiarazione anagrafica per la costituzione della convivenza di fatto (art. 1, commi 36 e seguenti della legge 20 maggio 2016, n. 76)

I SOTTOSCRITTI				
Cognome				
Nome				
Data di nascita	Sesso M F	Luogo e Stato di nascita		
Cittadinanza	1	Codice Fiscale		
Cognome				
Nome				
Data di nascita	Sesso M F	Luogo e Stato di nascita		
Cittadinanza	,	Codice Fiscale		
del D.P.R. n. 445/2000 Ai fini della costituzione di ui		le dichiarazioni mendaci ai sensi degli art. 75 e 76 di fatto ai sensi dell'art. 1 commi 36 e seguenti della		
legge 20 maggio 2016, n.76	Div	CHIARANO		
di essere residenti e coabitan				
Comune		Provincia		
Via / Piazza		Numero civico		
Scala Pi	ano	Interno		
materiale;	-	ffettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e tela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione		
civile tra loro o con altre per		tela, amilità o adozione, da matimonio o da umone		
		ento UE 679/2016 le informative sulla protezione dei dati Comune oppure possono essere consultati nei locali del		
Il Sottoscritto/La sottoscritta ha subito alcuna modifica.	dichiara che i	I presente modello scaricato dal sito comunale non		
Data//		Firma dei dichiaranti		

.....

Le comunicazioni inerenti la presente dichiarazione potranno essere inviate ai seguenti recapiti:

Telefono	Cellulare	
Fax	E-mail/ Pec	
Telefono	Cellulare	
Fax	E-mail/ Pec	

Il presente modulo deve essere compilato, sottoscritto e presentato presso l'ufficio **anagrafico del comune di residenza**, ovvero inviato agli indirizzi pubblicati sul sito istituzionale del comune per raccomandata, per fax +39 0473 279555 o per via telematica. hafling-avelengo.bz@legalmail.it, info@gemeinde.hafling.bz.it

Quest' ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:

- che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale o qualificata e trasmessa a mezzo posta elettronica o pec;
- che gli autori siano identificati dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi o SPID, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione dei soggetti che effettuano la dichiarazione;
- che la copia della dichiarazione recante le firme autografe e le copie dei documenti d'identità dei dichiaranti siano scansionate e trasmesse tramite posta elettronica semplice o pec

LEGGE 20 MAGGIO 2016, N. 76

CONVIVENZA DI FATTO – DEFINIZIONE:

Due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, **non vincolate** da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.

EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI COSTITUZIONE DELLA CONVIVENZA DI FATTO

In base alla nuova legge sulla disciplina delle convivenze, i conviventi di fatto:

- hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario (art. 1, c. 38):
- in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (art.1, c. 39);
- ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1, c. 40 e 41);
- vedono riconosciuti diritti inerenti alla casa di abitazione (art. 1, c. da 42 a 45);
- in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto, è possibile la successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto (art. 1, c. 44);
- inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l'appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale; (art. 1, c. 45);
- vedono riconosciuti diritti nell'attività di impresa (art. 1, c. 46);
- possono essere nominati tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l'altra parte sia dichiarata interdetta, inabilitata o abbia ridotte capacità di autonomia personale (art. 1, c. 47 e 48);
- in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (art. 1, c. 49).